

Una importante sentenza del Giudice del Lavoro di Mantova, che allego, in ordine alla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali e alla rappresentatività sindacale.

Con la sentenza allegata, il Giudice, facendo seguito alle precedenti pronunce favorevoli dei colleghi di Pistoia(2), La Spezia, Rimini e L'Aquila e contrariamente alla tesi dell'ARAN, ha affermato che il galleggiamento si applica non tenendo conto dell'eventuale maggiorazione dell'indennità di posizione percepita e ha sancito, facendo seguito ad una precedente pronuncia favorevole del Giudice del Lavoro di Lecco, poi confermata in appello dal Tribunale di Milano, che l'indennità di risultato spetta dalla data di decorrenza del CCNL Segretari Comunali e Provinciali 1998/2001 e quindi dal 01.01.1998.

Con la stessa sentenza, probabilmente la prima in Italia sulla questione, il Giudice ha respinto la domanda riconvenzionale del Comune, in ordine alla restituzione di somme percepite per la fruizione di permessi sindacali, riconoscendo in capo all'UNSCP, contrariamente a quanto sostenuto dall'ARAN, la piena rappresentatività sindacale.

Roberto Nobile

All.to sentenza n. 96/2011